

TI_GERICHTE 11.1997.101 vom 7. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.101

FR: TI_GERICHTE 11.1997.101 du 7 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.101 del 7 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Ora, se con un'enunciazione di fatti la realtà viene oggettivamente descritta, con un giudizio di valore essa viene soggettivamente commentata. La formulazione di giudizi di valore rientra pertanto nel diritto alla critica e più in generale nella libertà di espressione. Ogni giudizio di valore consiste nell'apprezzamento di fatti realmente accaduti che sono esposti, evocati o semplicemente suggeriti. Esso dev'essere considerato illecito quando espone fatti inesatti, oppure quando omette di menzionare fatti cui si riferisce. Inoltre, anche se giustificato nel merito, un giudizio di valore può essere considerato illecito quando la forma scelta per esprimerlo lede inutilmente la personalità della vittima (Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, pag. 101 n. 719 segg.).

E. 3

In concreto il Pretore ha ritenuto che l'affermazione “ _____ ”
- _____ ha finalmente confessato di appartenere al clan _____ ” è
una semplice opinione, che ha valore meramente soggettivo e che i convenuti sono liberi di esprimere senza ledere perciò la personalità dell'attrice. Quest'ultima, dopo avere elencato nell'appello i motivi per cui essa deve essere considerata antivivisezionista, sostiene che l'assunto dei convenuti, in quanto scritto e divulgato, deve essere considerato un fatto che scredita la sua reputazione e credibilità. Presa a sé stante, l'affermazione predetta non può essere considerata lesiva della personalità, la circostanza di non essere totalmente contrari alla vivisezione non bastando a offendere l'onorabilità di una persona. Nondimeno nella fattispecie è notorio che l'attrice, ancorché con metodi e concezioni contestati dai convenuti, si dedica da anni (18 per i convenuti: risposta pag. 2) alla lotta contro tale pratica. Nella misura in cui la notizia induce un lettore medio a credere che l'attrice abbia ammesso di adoperarsi in organizzazioni antivivisezioniste mirando in realtà a favorire la pratica della _____, l'asserto danneggia la personalità dell'attrice poiché pone quest'ultima in una luce equivoca, dandone un'immagine biasimevole (Riklin, *Schweizerisches Presserecht*, Berna 1996, nota 19 pag. 202; Geiser, *Persönlich-keitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?*, in: *SJZ* 92/1996 pag. 77 con giurisprudenza citata). Non risulta infatti – né i convenuti pretendono – che l'attrice abbia mai ammesso un fatto simile. Che poi una delle società dirette dall'attrice sia stata riconosciuta dall'ONU ancora non significa che l'interessata tradisca ideali _____ o condivida quanto

asserisce una dottoressa canadese, secondo cui l'Organizzazione Mondiale per la Sanità lavora nel mondo per gli interessi della chimica. Il riconoscimento da parte dell'ONU ha valore internazionale e avalla, in qualche modo, la serietà dell'associazione e della sua attività, ma non implica alcuna correlazione con altre organizzazioni internazionali riconosciute. I convenuti non avendo dimostrato che la loro asserzione si fondi su fatti veri, né avendo dimostrato prevalenti interessi pubblici o privati, non vi era ragione di diffondere fallaci illazioni sul conto dell'attrice. Su questo punto l'appello merita perciò accoglimento.

E. 4

Il Pretore ha ritenuto che l'affermazione “dietro la _____ . _____ - _____ si deve trovare una potente organizzazione” non è lesiva della personalità dell'attrice poiché configura – ancora una volta – una mera opinione. L'appellante contesta che tutte le copie del bollettino Orizzonti della medicina da lei pubblicato siano distribuite gratuitamente e sottolinea che simile affermazione getta un'ombra sospetta sulle entrate delle associazioni da lei dirette. Dagli atti risulta che il citato bollettino pubblicato dall'attrice ha una tiratura di 45'000 esemplari per trimestre in italiano, francese e tedesco e che l'abbonamento costa fr. 10.– per 4 numeri (doc. P). Contrariamente a quanto pretende l'appellante, l'affermazione contestata non può essere considerata lesiva della sua personalità. Intanto essa si contraddice sulla quantità di copie distribuite gratuitamente, che passano da alcune (petizione, pag. 7) a migliaia (appello, pag. 3). Inoltre simile notizia non induce il pubblico a ritenere che i finanziamenti di cui beneficia l'attrice siano di dubbia origine. Dal contesto della frase si capisce che i convenuti formulano una deduzione soggettiva evocando l'esistenza di un apparato ben organizzato, che permette all'attrice di stampare “un giornale professionalmente redatto in tre lingue”. L'attrice stessa ammette che le organizzazioni da lei dirette hanno i mezzi per stampare migliaia di copie del bollettino a scopo di propaganda, ciò che presuppone – appunto – una struttura con notevoli capitali. Ne discende che l'appello, su questo punto, è destinato all'insuccesso.

E. 5

L'affermazione “_____ - _____ ha effettuato raggiri” non è stata ritenuta lesiva dal Pretore, stando al quale il termine manigances non significa “raggiri” bensì “maneggi”. L'appellante censura tale punto di vista, rilevando che con il termine manigances si accusa una persona di agire in modo non trasparente, ambiguo e sospetto, ciò che getta discredito sulla sua persona. Contrariamente a quanto reputa il primo giudice, il termine manigance significa proprio “intralazzo”, “raggiro” (Il nuovo dizionario Garzanti di francese; Larousse, Dictionnaire général français-italien), “intrigo”, “artificio” (Matteucci, Dictionnaire juridique). Ciò non basta tuttavia per ravvisare una violazione della personalità. Il termine è certo poco lusinghiero, ma il suo uso è diventato oggi assai frequente e il suo senso ha perso ormai di incisività, tant'è che nel linguaggio politico non è più nemmeno ritenuto diffamatorio (DTF del 9 luglio 1990 in re R., S. E P.; CCRP, sentenza del 22 marzo 1995 in re Z.). È vero che il diritto civile offre, per rapporto al diritto penale, una protezione più estesa (DTF 107 II 4, 100 II 179). Resta il fatto però che l'espressione va apprezzata nel suo contesto (DTF 119 II 103 consid. 4c). Dagli atti risulta che il bollettino Civis del dicembre 1995 era destinato a lettori francofoni (doc. M). In francese manigance ha l'accezione di “manœuvre secrète et suspecte, sans grande portée ni gravité” (Le petit Robert e Grand Larousse encyclopédique), di “petit intrigue” (Dictionnaire Hachette). Tenuto conto dell'ambito ideologico molto combattuto in cui si

svolge il dibattito tra le parti, non si può concludere che l'asserzione in esame sia di intensità tale da suscitare nel lettore medio un sentimento di discredito verso la personalità dell'attrice. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

E. 6

La comminatoria dell'azione penale giusta l'art. 292 CP è la diretta conseguenza dell'azione inibitoria, sprovvista, per sua natura, della possibilità di esecuzione effettiva (Pedrazzini/Ober-holzer , Grundriss des Personenrecht, 3 a edizione, Berna 1989, pag. 153). Quanto al metodo di pubblicazione della sentenza, nell'impossibilità di conoscere esattamente i destinatari della circolare janvier 1996 , appare adeguato e proporzionato l'ordine di pubblicare il dispositivo della sentenza nel prossimo bollettino Civis (edizione francese) redatto dalla _____ (art. 28a cpv. 2 CC).

E. 7

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene causa vinta su una delle tre affermazioni da lei ritenute lesive della sua personalità. Si giustifica pertanto di porre a suo carico due terzi dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per il dispendio di tempo dedicato alla stesura delle osservazioni (Rep. 1990 pag. 213). Il dispositivo sulle spese di prima sede va modificato di conseguenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che: 1.1 È accertato che l'affermazione " _____ - _____ ha finalmente confessato di appartenere al clan della _____ " è lesiva della personalità dell'attrice. 1.2 È fatto ordine a _____ e alla _____ di astenersi dal ripetere verbalmente o per iscritto e sotto qualsiasi forma che " _____ - _____ ha finalmente confessato di appartenere al clan della _____ ". Tale ordine è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP, che prevede la pena della multa o dell'arresto in caso di disobbedienza a un ordine dell'autorità. Per il resto la petizione è respinta. 2. È fatto ordine ai convenuti di pubblicare nel Bollettino Civis (edizione francese) il dispositivo integrale di questa sentenza. 3. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono poste per un terzo a carico dei convenuti in solido e per il resto a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili ridotte. II. Gli oneri dell'appello, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti per un terzo solidalmente a carico di _____ e della _____ e per due terzi a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 200.– complessivi per ripetibili d'appello. III. Intimazione a : – avv. _____, _____; – _____, _____; – _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria